



REP. N. 16895

CONVENZIONE

per la gestione di contributi per il sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendali di agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del D.D.I.F.

Tra

Regione Piemonte, con sede in Torino (C.F. 8008760016), nella persona del Direttore Regionale Dott.ssa Paola Casagrande nata a Torino il 30.08.1963, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – via Magenta, 12 – Torino (di seguito Regione)

e

Agenzia Piemonte Lavoro con sede in Torino (C.F. 97595380011), nella persona del Direttore Dott. Franco Chiaramonte nato a Bergamo il 16.08.1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia – via Belfiore, 23/C – Torino (di seguito APL)

e

Ente Bilaterale Regionale della Formazione professionale del Piemonte con sede in Torino (C.F. 97712140017), nella persona del Presidente pro tempore Dott. Sergio Pugliano nato a Martirano (CZ) il 04.10.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente - C.so Palestro, 14 - Torino (di seguito EBIRFOP)

PREMESSO CHE

- L'EBIRFOP è stato istituito con atto notarile del 5 febbraio 2009, con le finalità generali di "Promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l'attività dei fondi interprofessionali; promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti; promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva; promuovere e sostenere la realizzazione di seminari e convegni delle Parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale del Piemonte; sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'Ente; attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi, che le Parti, con la contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente; istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali; dare attuazione a quanto disposto all'art. 17 lettera E, e all'allegato 11 parte integrante del CCNL 2007-10". (art. 3);

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa Paola CASAGRANDE

- l'EBIRFOP, in ragione del conferimento operato dagli enti FORMA PIEMONTE, CENFOP PIEMONTE, FLC CGIL PIEMONTE, CISL SCUOLA REGIONALE PIEMONTE, UIL SCUOLA PIEMONTE e SNALS – CONFISAL PIEMONTE attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- l'EBIRFOP opera nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 3 del proprio Statuto approvato dai soci in data 5 febbraio 2009 e comunicato agli Enti Engim Piemonte, Enaip Piemonte, Ciofs F.P. Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, Agenzia Formativa "Il. RR. Salotto e Fiorito", O.D.P.F. Istituto Santa Chiara, Immaginazione e Lavoro Società Cooperativa, Formont Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna, Azienda Formazione Professionale Dronero, VCO Formazione, Consorzio per la Formazione e l'Innovazione e la Qualità, IAL CISL Piemonte, Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, C.I.A.C. srl, Città Studi S.p.A., Formazione Professionale Alba e Barolo, Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese, En.F.A.P. Piemonte, FOR.AL. srl, Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese, Forte Chance Piemonte, Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane, FORCOOP, Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi, Associazione Consorzio Scuole e Lavoro, Associazione Scuole Tecniche San Carlo, CSEA Scpa e Filos Società Cooperativa con lettera del 29 settembre 2009, prot. 11bis/2009;
- l'APL è un ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la legge regionale n. 41/1998 e confermato dalla legge regionale n. 34/2008;
- APL ha autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse attribuite dal bilancio regionale e opera secondo le modalità, le risorse e l'organizzazione previste dalla norma regionale, in particolare svolge compiti di supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (art. 6 della L.R. 34/2008);
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-521 del 04.08.2010, così come modificata dalla D.G.R. n.38-1028 del 15.11.2010, ha provveduto a definire i criteri per realizzare interventi di sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendali di agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del D.D.I.F. - AZIONE 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 18/2010;
- le sopracitate Deliberazioni autorizzano la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ad affidare:
 - o all'EBIRFOP, previa sottoscrizione di apposita Convenzione,:
 - la declinazione dei criteri per la quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari e delle modalità di erogazione, previa validazione dei suddetti criteri da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, secondo le modalità precisate nella convenzione tra l'EBIRFOP e la Regione Piemonte;
 - l'approvazione di uno o più bandi per la concessione dei contributi;
 - la raccolta delle domande presentate dai/dalle lavoratori/trici, l'istruttoria delle stesse e la trasmissione degli esiti ad Agenzia Piemonte Lavoro;
 - o all'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2008, le attività e le funzioni relative:
 - alla gestione della dotazione finanziaria;

IL DIRETTORE REGIONALE
 Dr.ssa Paola CASABIANDE



- alla gestione del procedimento di concessione, sulla base degli esiti dell'istruttoria delle domande effettuata dall'Ente Bilaterale ;
- all'erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
- con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. _____ del _____ è stato approvato da parte della Regione lo schema della presente Convenzione;
- con determinazione n. 306 del 29.06.2012 è stato approvato da parte di APL lo schema della presente Convenzione;
- con verbale del Consiglio Direttivo n. / del 20.06.2012 è stato approvato da parte dell'EBIRFOP lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Finalità e oggetto

Ai fini dell'attuazione dell'Azione 2 "Sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendali di agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del D.D.I.F.", di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n.39-521 del 04.08.2010 e n.38 -1028 del 15.11.2010, la presente Convenzione stabilisce le condizioni e le modalità alle quali l'Ente Bilaterale dovrà attenersi in relazione alle attività oggetto di affidamento, vale a dire:

- la declinazione dei criteri per la quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari;
- la descrizione delle modalità di erogazione;
- l'approvazione di uno o più bandi per la concessione dei contributi;
- la raccolta delle domande presentate dai/dalle lavoratori/trici, l'istruttoria delle stesse mediante la verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità, la comunicazione degli esiti ai/alle lavoratori/trici ad Agenzia Piemonte Lavoro per le attività di competenza.

3. Beneficiari dei contributi

Sono beneficiari dei contributi i lavoratori che hanno lasciato o perso il lavoro presso Agenzie formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e alla formazione¹ che, al momento della presentazione della domanda,:


1) siano in una delle seguenti condizioni:

- fallimento,
- concordato preventivo,
- liquidazione coatta amministrativa,
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza,
- amministrazione straordinaria speciale,

oppure

¹ Si tratta delle Agenzie formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 622 e s.m.i. nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della Legge 53/2003 e delle relative disposizioni attuative.

IL DIRETTORE REGIONALE
 Dr.ssa Paola CASAGRANDE



2) abbiano attivato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare.

Il lavoratore deve essere stato precedentemente occupato con un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale.

Il requisito relativo allo stato di disoccupazione, come risultante dal competente Centro per l'impiego², deve essere posseduto alla data di ammissione del/della lavoratore/trice all'agevolazione. Al momento della presentazione della domanda di contributo non è rilevante la condizione occupazionale del potenziale beneficiario.

4. Bando per la concessione dei contributi

L'EBIRFOP si impegna a emanare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un unico bando a sportello sempre aperto fino ad esaurimento delle risorse o comunque fino al 30.03.2013.

Al fine di assicurare i principi di pari opportunità e parità di trattamento dei lavoratori, a 3 mesi e a 6 mesi dall'apertura del bando, l'EBIRFOP verifica l'andamento delle domande pervenute, relaziona rispetto ad essi alla Regione ed, eventualmente, propone una modifica del bando approvato mediante l'adozione dei necessari correttivi affinché sia garantita un'equilibrata e proporzionale distribuzione dei benefici.

5. Criteri per la quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari

La somma dell'indennità di disoccupazione e del sostegno al reddito erogato in attuazione della presente Convenzione è pari al massimo a € 20.000.

Nel caso di avvio di un'attività di lavoro autonomo tale limite viene ridotto ad € 18.000.

L'entità del contributo a titolo di sostegno al reddito verrà, pertanto, calcolata in rapporto all'ammontare dell'indennità di disoccupazione percepita o che sarà percepita dal/dalla lavoratore/trice, secondo lo schema seguente:

Condizione dei/delle lavoratori/trici	MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO				
Lavoratori/trici che permangono in stato di disoccupazione e che non avviano un'attività di impresa/autonoma con P.IVA	20.000 euro	-	ammontare dell'indennità di disoccupazione percepita dal/dalla lavoratore/trice (euro)	=	ammontare del sostegno al reddito di cui il/la lavoratore/trice ha diritto (euro)
Lavoratori/trici che avviano una attività di impresa	20.000 euro	-	ammontare dell'indennità di disoccupazione percepita o che sarà percepita dal/dalla lavoratore/trice (euro)	=	ammontare del sostegno al reddito/contributo all'avvio dell'attività di cui il/la lavoratore/trice ha diritto (euro)
Lavoratori/trici che avviano una attività di lavoro autonomo con P.IVA	18.000 euro	-	ammontare dell'indennità di disoccupazione percepita o che sarà percepita dal/dalla lavoratore/trice (euro)	=	ammontare del sostegno al reddito/contributo all'avvio dell'attività di cui il/la lavoratore/trice ha diritto (euro)

² Ai sensi del D.Lgs. 181/2000, così come modificato dal D.Lgs. 297/2002, per "stato di disoccupazione" si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
 Dr.ssa Paola CASAGRANDE

L'attività di lavoro autonomo con P.IVA può essere stata avviata anche precedentemente l'emanazione del bando, a partire dall'01.01.2011, purché al momento della concessione del contributo il lavoratore risulti in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa.

L'impresa può essere costituita a partire dall'01.01.2012 purché al momento della concessione del contributo non risulti ancora attiva alla CCIAA territorialmente competente.

6. Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi di cui alla presente Convenzione sono differenziati in ragione della condizione del/della lavoratore/trice secondo lo schema seguente:

Condizione dei/delle lavoratori/trici	Modalità di erogazione del contributo
<p>lavoratori/trici che permangono in stato di disoccupazione e che non avviano un'attività di impresa/ o di lavoro autonomo con Partita IVA</p>	<p>A seguito dell'accoglimento della domanda, il contributo per il sostegno al reddito è erogato a partire dal primo mese successivo al termine del periodo relativo all'indennità di disoccupazione, nel rispetto della soglia massima di € 20.000 data dalla somma del sostegno al reddito e dell'indennità di disoccupazione percepita.</p> <p>L'erogazione è effettuata mediante rate mensili di importo pari a 900 euro, ad eccezione dell'ultima rata di saldo, fino a concorrenza della soglia massima di sostegno al reddito prevista.</p> <p>La <u>perdita dello stato di disoccupazione</u> determina il venir meno del diritto di percepire il contributo per il sostegno al reddito.</p> <p>Al/alla lavoratore/trice il contributo per il sostegno al reddito è versato fino alla rata del mese corrente al momento del venir meno del requisito dello stato di disoccupazione.</p>
<p>Condizione dei/delle lavoratori/trici</p>	<p>Modalità di erogazione del contributo</p>
<p>Lavoratori/trici che avviano un'attività di impresa</p>	<p>L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica rata a seguito dell'accoglimento della domanda e della produzione, da parte del/della lavoratore/trice, della documentazione attestante l'avvio dell'attività di impresa (impresa creata e attiva), nel rispetto della soglia massima di € 20.000 data dalla somma del sostegno al reddito e dell'indennità di disoccupazione di cui il soggetto ha beneficiato o beneficerà nel caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.</p> <p>La perdita dello stato di disoccupazione successivamente alla concessione <u>non determina</u> il venir meno del diritto di percepire il contributo concesso in attuazione della presente Convenzione.</p> <p>Il contributo previsto in attuazione della presente Convenzione, in quanto erogato in modo anticipato in relazione all'avvio di un'attività imprenditoriale può essere concesso esclusivamente nel rispetto della pertinente normativa in materia di aiuti di stato.</p> <p>Il contributo concesso in attuazione della presente Convenzione non è cumulabile con altri contributi concessi dalla Regione Piemonte per l'avvio della stessa attività imprenditoriale.</p> <p>La chiusura dell'attività imprenditoriale nei 16 mesi successivi dalla concessione dei contributi determina la decadenza dal contributo concesso con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito in attuazione della presente Convenzione.</p>



[Firma manoscritta]

IL DIRETTORE REGIONALE
 D.ssa Paola CASAGRANDE

<p>Lavoratori/trici che avviano un'attività di lavoro autonomo con P.IVA</p>	<p>L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica rata a seguito della concessione del contributo e della produzione, da parte del/della lavoratore/trice, della documentazione attestante l'apertura della P.IVA, nel rispetto della soglia massima di € 18.000, data dalla somma del contributo per il sostegno al reddito e dell'indennità di disoccupazione di cui il soggetto ha già beneficiato o beneficerà nel caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.</p> <p>La perdita dello stato di disoccupazione successivamente alla concessione <u>non determina</u> il venir meno del diritto di percepire il contributo concesso in attuazione della presente Convenzione.</p> <p>Il contributo previsto in attuazione della presente Convenzione, in quanto erogato in modo anticipato in relazione all'avvio di un'attività assimilabile a quella imprenditoriale può essere concesso esclusivamente nel rispetto della pertinente normativa in materia di aiuti di stato.</p> <p>Il contributo concesso in attuazione della presente Convenzione non è cumulabile con altri contributi concessi dalla Regione Piemonte per l'avvio della stessa attività di lavoro autonomo con P.IVA.</p> <p>La chiusura dell'attività di lavoro autonomo con P.IVA nei 16 mesi successivi dalla concessione dei contributi determina la decadenza dal contributo concesso con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito in attuazione della presente Convenzione.</p>
--	--

I contributi per il sostegno al reddito a favore dei soggetti che avviano un'attività di lavoro autonomo con Partita IVA o d'impresa devono essere finalizzati a spese di avvio o spese per investimenti connessi all'attività gestita, realizzati entro i 16 mesi dalla concessione dei contributi e comprovati da rendiconto predisposto su apposita tabella. Sarà ammessa una quota di spese generali a forfait non superiore al 20% della spesa ammissibile.

7. Modalità presentazione delle domande, istruttoria e termini del procedimento

Le domande di contributo sono redatte su apposita modulistica predisposta dall'EBIRFOP e messa a disposizione dei/delle lavoratori/trici.


La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, verificabile dalla data e dal numero di protocollo apposto dall'EBIRFOP.

Le domande presentate sono sottoposte ad un percorso istruttorio diretto a verificare ricevibilità e ammissibilità:

- inoltro della domanda nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza del documento d'identità, ecc.);
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'EBIRFOP procede all'accoglimento della domanda e all'ammissione del/della lavoratore/trice all'agevolazione, dandone comunicazione allo/a stesso/a e ad APL.

Nei casi di inoltro della domanda in forma difforme a quanto previsto dal bando, o incompleta o irregolare, ove tale mancanza di completezza e regolarità non siano valutate come sanabili mediante integrazioni della domanda, o di carenze rispetto ad uno o più dei requisiti prescritti, EBIRFOP provvede a comunicare al/alla lavoratore/trice che la domanda è respinta con indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa Paola CASAGRANDE

Decorsi 10 giorni dalla ricezione, da parte del/della lavoratore/trice, della predetta comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni, EBIRFOP rigetta la domanda, dandone comunicazione al/alla lavoratore/trice. Qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate da EBIRFOP idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, EBIRFOP procede, entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, all'accoglimento della domanda e all'ammissione del/della lavoratore/trice all'agevolazione, dandone comunicazione allo/a stesso/a e ad APL.

Il termine di conclusione del procedimento di istruttoria che si conclude con l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata è di 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora l'EBIRFOP nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione si sospende dal momento della richiesta formulata e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati all'EBIRFOP, anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

A seguito della comunicazione dell'accoglimento della domanda e dell'ammissione del/della lavoratore/trice all'agevolazione, APL procede con le attività di competenza in ordine all'erogazione dei contributi, allo svolgimento dei pertinenti controlli e all'adozione degli atti conseguenti.

8. Risorse disponibili

La dotazione prevista per il finanziamento dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione è pari a € 800.000,00.

La Regione si riserva di incrementare la dotazione sopra indicata nei limiti delle disponibilità della D.G.R. n. 39-521 del 04.08.2010, così come modificata dalla D.G.R. n.38-1028 del 15.11.2010, mediante comunicazione scritta alle altre Parti sottoscrittrici della presente Convenzione, che dichiarano di accettare preventivamente tale eventuale ampliamento.

9. Accesso agli atti

L'EBIRFOP è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. in materia di accesso ai documenti riguardanti le attività svolte in attuazione della presente Convenzione.


10. Riservatezza e tutela dei dati

L'EBIRFOP, nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dalla presente Convenzione;
- ad operare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e misure minime di sicurezza e da successive norme regolamentari in materia.

L'EBIRFOP si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente addestrato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003), vigilando altresì sul completo rispetto delle disposizioni impartite.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione.


IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa Paola CASAGRANDE


11. Adempimenti in materia di sicurezza

L'EBIRFOP nell'espletamento delle attività sopra descritte si impegna a rispettare la normativa in materia di sicurezza adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone, in particolare l'EBIRFOP si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

12. Altri obblighi in capo all'EBIRFOP

L'EBIRFOP riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

13. Durata

La presente Convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2015.

14. Corrispettivo

L'EBIRFOP si impegna a svolgere le attività sopra descritte a titolo gratuito.

15. Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

16. Oneri fiscali e spese

Gli oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico dell'Ente Bilaterale.

17. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li **16 LUG. 2012**

REGIONE PIEMONTE
Il Direttore Regionale
Dr.ssa Paola CASAGRANDE

AGENZIA PIEMONTE LAVORO
Il Direttore Generale
Dr. Franco CHIARAMONTE

ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PIEMONTE
Il Presidente pro tempore
Dr. Sergio PUGLIANO